DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, FINANZIARIA E CONTABILE A COMPLETAMENTO DELLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 1997

Art. 19

Indennità di anzianità per i dipendenti di imprese già sottoposte ad amministrazione straordinaria

Le indennita' di anzianita' spettanti ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti la emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ovvero dovute ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio dell'impresa, facciano parte dello stesso gruppo, sono considerate, per il loro intero importo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,. Nelle procedure di amministrazione straordinaria in corso sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti ai sensi del comma 1.

Versione in vigore dal 11 gennaio 1997, non più in vigore dal 24 agosto 1999 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997
Estremi	Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669
Capo	II — Disposizioni in materia finanziaria e contabile
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-tributaria-finanziaria-e-contabile-a/art-19-indennita-di-anzianita-per-i-dipendenti-di-imprese-gia-sottoposte-ad/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it